

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (367):

PRESIDENTE	Pag. 16, 22, 24 e <i>passim</i>
AZIMONTI	19, 20, 21 e <i>passim</i>
BIANCHI	22
BONAZZI	43
BRUGGER	21, 22
CENGARLE, <i>relatore alla Commissione</i>	23, 24, 28 e <i>passim</i>
DEL NERO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 24, 25, 26 e <i>passim</i>	
GAROLI	19, 20, 43
GIOVANNETTI	16, 19, 21 e <i>passim</i>
ROBBA	21, 22, 43
SEGRETO	18, 19, 20 e <i>passim</i>
TORELLI	19

VARALDO	Pag. 17, 27
VIGNOLO	17, 20, 22 e <i>passim</i>

Discussione e approvazione:

« Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 » (373):

PRESIDENTE	14, 15
DEL NERO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	15
FERMARIELLO	14, 15
RUSSO Arcangelo	15
SICA	15
VARALDO, <i>relatore alla Commissione</i>	14, 15

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

SEGRETO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944** » (373)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 ».

Prego il senatore Varaldo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VARALDO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge di limitata portata, che prende le mosse dalla legge del 19 maggio 1971, n. 395, in base alla quale sono state iscritte alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori le vedove degli avvocati e procuratori vittime delle rappresaglie naziste del 24 marzo 1944. Più precisamente, in base alla suddetta legge si prevede che le vedove degli avvocati trucidati alle Fosse Ardeatine abbiano una pensione straordinaria a carico della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha pensato di presentare analogo provvedimento per le vedove dei lavoratori dello spettacolo. In merito a questo disegno di legge vorrei però fare subito un'osservazione riguardo al modo di legiferare: è infatti veramente strano che si approvi ogni volta una legge per concedere una pensione alle vedove degli iscritti ad un certo ente previdenziale. Dirò di più: se questo modo di legiferare è deprecabile quando l'iniziativa è parlamentare, ancora di più lo è quando l'iniziativa è del Governo.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il merito, non posso che pronunciarmi a favore dell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERMARIELLO. Sono d'accordo per quanto riguarda gli scopi cui mira il disegno di legge proposto dal ministro Badini Confalonieri; sono altresì d'accordo con i rilievi avanzati dal senatore Varaldo, il quale ha anticipato una nostra analoga osservazione.

È veramente singolare una iniziativa ministeriale per un problema di questa natura. Ma vorrei chiedere al senatore Varaldo un chiarimento: a suo tempo risolveremo il problema delle vedove degli avvocati trucidati alle Fosse Ardeatine, adesso risolviamo il problema delle vedove dei lavoratori dello spettacolo; ebbene, vorrei sapere se in questo modo abbiamo risolto il problema di tutte le vedove dei caduti alle Fosse Ardeatine o se saranno necessari altri provvedimenti legislativi per le vedove di altre categorie. Oppure i problemi di queste vedove sono già stati risolti in quanto la legge ha permesso, a suo tempo, agli istituti previdenziali di intervenire? Vorrei insomma avere maggiori chiarimenti.

È chiaro che votiamo a favore per il rilievo morale della questione, ma siamo perplessi per quanto riguarda il modo di legiferare e per quanto riguarda le argomentazioni fornite dalla relazione, che non spiega nulla del problema nel suo contesto generale. Grazie, comunque, al collega Varaldo.

VARALDO, *relatore alla Commissione*. Devo dire che le notizie in mio possesso sono pochissime. Ho parlato con il direttore dell'ENPALS, il quale era al corrente del disegno di legge, ma non aveva una idea precisa del numero delle vedove che ne sarebbero interessate: egli pensa che siano una o due. Certamente qualcuna ne esiste perchè è stato presentato il disegno di legge proprio per questo. È peraltro impossibile sapere se altri enti si potranno trovare in analoghe condizioni e si può auspicare che al riguardo provveda il Ministero del lavoro.

FERMARIELLO. Penso che il Ministero avrebbe potuto fare un controllo,

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

in base all'elenco dei trucidati, per verificare la situazione delle vedove o degli eredi in modo tale da intervenire, se necessario, per risolvere tutta questa faccenda. Vorremmo che questo nostro suggerimento venisse meditato dai membri del Governo per arrivare ad una iniziativa globale. È comunque molto imbarazzante mettere la Commissione in condizione di approvare una legge con questi presupposti.

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si tratta qui di dare una pensione straordinaria di 100.000 lire. Se dovessimo fare un esame approfondito del disegno di legge non potremmo forse esimerci dall'esaminare tutta la situazione, perchè potrebbe non essere giusto che altre vedove vengano messe in condizione di sfavore rispetto alle vedove contemplate in questo provvedimento.

Dato il motivo di ordine morale, pregherei di approvare il disegno di legge per non dover dire che il Parlamento, di fronte ad una richiesta di questo genere, è restato insensibile; ma con l'impegno da parte del Governo di riesaminare completamente la situazione di tutte le vittime delle Fosse Ardeatine. Un provvedimento fu fatto per le vedove degli avvocati ed un altro adesso si fa per le vedove dei lavoratori dello spettacolo; si poteva certo predisporre un solo provvedimento che interessasse tutti gli enti, ma nulla pregiudica un eventuale successivo provvedimento. Data la delicatezza dell'argomento, pregherei quindi la Commissione di approvare il disegno di legge; nello stesso tempo il Governo si impegna a riesaminare tutto il problema in modo da presentare un disegno di legge organico.

R U S S O A R C A N G E L O. Se le vedove interessate dal disegno di legge godono già di altra pensione, questa si somma a quella prevista nel provvedimento al nostro esame?

P R E S I D E N T E. Esse godono della pensione di guerra in quanto i trucidati alle fosse Ardeatine sono considerati combattenti...

S I C A. Allora perchè diamo un'altra pensione?

P R E S I D E N T E. Perchè trattasi di pochi casi di persone che versano in ristrettezze. Si tratta di vedove di ebrei che erano attori...

S I C A. Alle vedove degli avvocati fu concessa una pensione straordinaria di 150.000 lire; in questo caso, invece, sono previste 100.000 lire mensili. Vorrei sapere a che cosa è dovuta tale differenza.

V A R A L D O, *relatore alla Commissione*. Credo che la differenza sia in relazione alle pensioni che danno queste casse: le pensioni della Cassa di previdenza e di assistenza degli avvocati sono più alte. La Cassa di previdenza per i lavoratori dello spettacolo non potrebbe dare a queste vedove una pensione molto superiore a quella cui hanno diritto le vedove dei lavoratori normali. Non possiamo creare all'interno della Cassa una spequazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Alle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine è concessa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), a decorrere dal 1° luglio 1970, la pensione straordinaria nella misura di lire centomila mensili.

Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria dell'ENPALS.

Il predetto ente si darà carico dei relativi contributi.

Poichè nessuno domanda di parlare e poichè non sono stati presentati emendamenti, metto in votazione il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione
con' modificazioni del disegno di legge:**

« Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (367)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali ».

Ricordo che nella seduta del 18 ottobre il senatore Cengarle ha esaurito la relazione sul disegno di legge. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

G I O V A N N E T T I . Vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. Siamo in presenza di un provvedimento che può avere apparentemente un aspetto irrilevante dal punto di vista finanziario, che non dovrebbe comportare oneri e che è presentato come un atto riparatorio: si dice cioè che i principi della legge n. 153 del 1969 non sono stati accolti per quanto riguarda l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, che occorre passare dal sistema contributivo a quello retributivo e che non è accolto il principio della perequazione automatica delle pensioni; elementi questi che fanno apparire il disegno di legge come un correttivo della situazione esistente per questo fondo.

A pagina 2 della relazione al disegno di legge si afferma che è necessario evitare che l'importo corrispondente alla somma della pensione « liquidata dall'INPS e della pensione erogata dall'INPDAI risulti inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata corrisposta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, qualora l'interessato avesse potuto far valere continuità di contribuzione presso l'INPS ».

Si parla di una revisione dell'aliquota contributiva e dei limiti minimo e massimo della retribuzione che è soggetta a contributo. Sono specificate inoltre le cifre, i minimi di aggiornamento, eccetera.

Tutte queste considerazioni ci pongono di fronte ad un problema di cui riteniamo necessario investire la Commissione e vorremmo un impegno del Governo a dirci qualcosa in merito. Pensiamo che si proceda su una strada che può mettere in crisi il sistema della mutualità in Italia, venendo ad incidere sul principio della solidarietà fra le categorie, su cui si fonda il sistema previdenziale del nostro Paese. Assistiamo al fenomeno per cui le categorie che hanno in questi ultimi tempi conseguito un livello economico di un certo tipo procedono alla costituzione di fondi speciali ed integrativi per i propri trattamenti pensionistici. Riteniamo che ciò richieda un approfondimento, perchè si tratta di fenomeni che accentuano spinte corporative. Tale accusa spesso è stata rivolta nei nostri confronti; noi, invece, non siamo certo animati da valutazioni di questo genere, ma siamo per mantenere l'unitarietà del sistema previdenziale in Italia, evitando spinte corporative, già abbastanza sviluppate.

Abbiamo già diversi fondi speciali: dall'Azienda del gas, alle imposte di consumo, ai telefonici, ai marittimi, agli elettrici, agli autoferrotranvieri, ai lavoratori degli enti locali, agli avvocati, e via dicendo. Di questo passo potremmo giungere ad un punto tale da disarticolare il sistema previdenziale del nostro Paese.

Alcune situazioni poi destano particolari preoccupazioni: i telefonici, attraverso il loro fondo speciale, integrano la loro pensione al cento per cento dell'ultimo trattamento retributivo; si è parlato inoltre addirittura di una proposta per ridurre le aliquote contributive dal 19 al 14-15 per cento, stante l'avanzo presente nel fondo dei telefonici. I marittimi invece con il loro fondo non ce la fanno più e il fondo da sostitutivo è diventato integrativo. Abbiamo inoltre una situazione preoccupante per quanto riguarda il settore degli autoferrotranvieri dove mi pare ci sia un grosso passivo.

Tutte queste situazioni rischiano di determinare la disarticolazione del sistema, creando poi elementi di contrasto. Non possiamo restare indifferenti di fronte a questi fatti, per cui è necessario esaminare in modo ap-

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

profondito la situazione e vedere se sia possibile accentrare tutto nella previdenza sociale, cosicchè tutte le categorie abbiano un trattamento unico sulla base dei contributi versati. Le categorie poi che vogliono delle condizioni diverse, possono conseguirle attraverso un contributo aggiuntivo, che deve rimanere sempre nella gestione unitaria della previdenza sociale.

Vorremmo sentire da parte del Governo quale posizione intende assumere al riguardo e ci riserviamo di presentare un ordine del giorno per impegnare il Ministro del lavoro ad un esame di tutta la situazione dei fondi sociali, affinchè si arrivi ad una riforma del sistema previdenziale del nostro Paese e si eviti la divaricazione di cui ho parlato, che desta gravi preoccupazioni.

V A R A L D O . Vorrei intervenire brevemente sull'ultimo punto toccato dal senatore Giovannetti e per ricordare un precedente.

Sono stato Presidente di una Commissione ministeriale istituita per legge per studiare la riforma del sistema previdenziale. Le conclusioni a cui è pervenuta quella Commissione hanno dato origine ai successivi disegni di legge per la previdenza sociale. Era una Commissione della quale facevano parte le varie categorie interessate; di parlamentari ce ne erano veramente pochi. Per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Giovannetti, devo dire che proprio gli ambienti sindacali si sono opposti all'abolizione del fondo integrativo. Che l'obiettivo ottimale sia quello enunciato dal senatore Giovannetti sono d'accordo, ma non so quando lo si potrà perseguire perchè, quando si toccano gli interessi di alcune categorie che hanno ormai conquistato una determinata cosa, è difficile tornare indietro.

La logica vorrebbe che tutti facessero capo allo stesso fondo e che poi fossero previsti fondi integrativi; mi auguro che ci si possa arrivare, ma ne dubito, anche per la esperienza che ho fatto nella Commissione di cui ho parlato. Erano presenti rappresentanti delle confederazioni (ad esempio c'era Coppo per la CISL, ed anche una rappresen-

tanza della CGIL) e sono stati proprio loro che hanno tirato le conclusioni.

V I G N O L O . Vorrei esplicitamente chiedere al Governo di informarci della linea sulla quale intende muoversi in situazioni come questa e analoghe, perchè non è concepibile continuare a constatare le capitalizzazioni dei singoli fondi e perchè non è più concepibile che da una parte si dia un *placet*, si continui a lasciar correre, mentre dall'altra si continua a negare un adeguamento delle pensioni per i vecchi lavoratori italiani. Da una parte si continua a negare la possibilità di elevare le pensioni in modo adeguato e dall'altra si continua a vedere il permanere e l'accrescersi dell'importanza di singoli fondi speciali ed integrativi; e il Governo lascia correre. Si riconosce che ciò non è giusto, che questa non è la migliore soluzione, però si lascia correre.

Secondo me è ora che il Governo si pronunci, perchè se si intende stabilire un principio di pensionamento separato, categoria per categoria, quindi con un carattere di corporazione, secondo il quale chi può dare di più avrà una pensione maggiore, allora non si parli più di socialità e non si facciano più i bei discorsi che sono stati fatti varie volte dai Ministri del lavoro che si sono succeduti.

Bisogna controllare questi fondi, si è detto, ma effettivi controlli ai fini di un loro contenimento non sono stati attuati, cosicchè alcune categorie risultano privilegiate.

A questo punto, non mi interessa, senatore Varaldo, cosa possono aver detto o cosa possono dire le organizzazioni sindacali; a me interessa che lo Stato compia il suo dovere nei confronti dei cittadini. Occorre che il Governo si pronunci chiaramente su questo punto: si pone nella linea del miglioramento delle posizioni dei pensionati privilegiati o invece nella direzione di una pensione a carattere più sociale, sì da affrontare, sia pure con la gradualità necessaria, il problema generale del pensionamento in Italia? Se non si agisce, si fanno solo dichiarazioni mentre i fatti vanno nella direzione opposta. Questa è la tendenza che si è seguita finora e mi pare che si intenda accen-

tuarla. Quindi chiedo che il Governo sia preciso ed esplicito sulla linea che intende seguire.

S E G R E T O . Per l'esperienza che ho acquisito in questi anni come senatore, posso dire che ogni volta che abbiamo parlato di un argomento del genere abbiamo sempre ripetuto le stesse cose: bisogna riprendere tutto da capo, bisogna uniformare questa situazione e via dicendo. Poi votiamo la singola legge e continuiamo ad andare avanti così.

A mio parere, oggi il problema va inquadrato in una visione generale, perchè io so, per esempio, che vi sono impiegati elettrici, esattoriali ed altri che percepiscono liquidazioni e pensioni astronomiche. Parlare quindi di uniformità di fronte alla situazione di questi impiegati, significa toccare un problema non solo del Parlamento, non solo del Governo, quanto soprattutto sindacale. Non sono d'accordo con il senatore Vignolo quanto sostiene che è un problema solo del Governo. I sindacati ad un certo punto devono avere il coraggio di dire: eliminiamo le discriminazioni esistenti fra i vari impiegati; riprendiamo il discorso dall'inizio. Perchè ci sono impiegati che percepiscono pensioni di 200-300-400-700 mila lire al mese e liquidazioni di 30-40 milioni. Ultimamente un esattoriale ha avuto una liquidazione di 37 milioni.

Abbiamo tutti il coraggio, al di fuori e al di sopra di ogni concezione ideologica, di affrontare questo problema? Badate bene, il problema è soprattutto sindacale e questa è la realtà dei fatti. Nel Paese si determinano discrepanze enormi e si crea l'invidia tra impiegato ed impiegato, perchè c'è chi percepisce 200 mila lire al mese di pensione e chi solo 100 mila. In Sicilia abbiamo l'esempio classico degli impiegati regionali e degli impiegati statali: un bidello comunale o regionale percepisce uno stipendio di circa 180 mila lire, mentre un bidello dello Stato, della scuola media, solo uno stipendio di circa 120-130 mila lire; vi sono impiegati regionali che prendono 300-400 mila lire al mese e impiegati statali, con qualifiche su-

periori, che ne prendono la metà. Questi i casi che si sono verificati o che si stanno verificando con la formazione delle regioni. La regione Piemonte ha già dato ai propri impiegati un supplemento di 40 mila lire. Quindi non è un problema solo dei fondi speciali, ma è un problema generale che si sta creando in Italia. Sono convinto che continuando di questo passo arriveremo ad una corsa all'aumento: io che sono insegnante elementare, quando vedrò aumentare di 10-12 mila lire lo stipendio dell'insegnante della scuola media, rivendicherò per me lo stesso aumento e così via. E i sindacati che cosa faranno? Sciopero io, accontentano me; sciopera quello, accontentano quello; sciopera quell'altro, accontentano quell'altro. Non c'è una politica reale, effettiva, tendente ad affrontare il problema in una riforma veramente generale. Diciamolo apertamente: questa è la realtà delle cose. I sindacati hanno fatto spesso il bello e il cattivo tempo. A me fa piacere che i sindacati intervengano, che facciano gli interessi dei lavoratori, ma non dobbiamo dimenticare che in certi casi i sindacati hanno esercitato forti pressioni su taluni parlamentari, per indurli a orientarsi in un modo o in un altro.

Certamente il Parlamento ha una sua funzione e deve esercitarla, ed io concordo quando si afferma che il Parlamento e il Governo devono operare con la necessaria autonomia; purtroppo però la situazione è tale per cui sono convinto che anche se parte della colpa è del Governo, principalmente la responsabilità è della base: non c'è volontà politica da parte degli impiegati stessi di porre fine a queste discrepanze. È chiaro che un impiegato esattoriale che percepisce una liquidazione di 40 milioni non vorrà rinunciarvi per favorire un impiegato statale che ne percepisce una di otto; un impiegato esattoriale non rinuncerà al suo stipendio di 400 mila lire al mese a favore di un insegnante elementare che ne ha uno di sole 180 mila. Le sanno queste cose i sindacati, i dirigenti nazionali di tutti i partiti politici, le sa il Governo? A mio avviso, si dovrebbe operare una riforma radicale...

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

G I O V A N N E T T I . I sindacati si stanno battendo per aumenti uguali per tutti; stanno intervenendo concretamente in questa situazione.

S E G R E T O . Ma i sindacati devono anche incoraggiare questo tipo di discorso, altrimenti continueranno a verificarsi casi per cui chi guadagnava un milione al mese riceveva un aumento di 200 mila lire e chi 100 mila lire al mese otteneva un aumento di sole 10 mila lire. Questi sono episodi reali, vissuti. E allora, arrivati a questo punto, bisogna avere coraggio. Perché è inutile che ci illudiamo: fare una legge di questo tipo significa continuare, purtroppo, a rappezzare, in quanto dopo questa legge ne verrà un'altra e poi un'altra ancora. Purtroppo non c'è né la volontà degli impiegati, perché ad ognuno piace guadagnare più dell'altro (l'egoismo umano è quello che è), né i sindacati sembrano orientati a cambiare linea politica, né il Governo manifesta l'intenzione di porre fine a questa situazione. Senza queste volontà pensate che si possa risolvere un problema così importante? Chi ha il coraggio di dire all'impiegato esattoriale che invece di guadagnare 400 mila lire al mese deve guadagnarne solo 200? Perché il magistrato deve poter guadagnare anche un milione al mese e gli addetti ad altre professioni 300 mila? Vogliamo discuterle queste cose? Un magistrato arriva a guadagnare 700 mila lire al mese, mentre un professore, insegnante di liceo, bravissimo, percepisce al massimo 250 mila lire al mese. Secondo voi è giustizia questa? Questa purtroppo è la realtà italiana; questo è lo Stato liberale e borghese che abbiamo continuato a creare: c'è chi guadagna milioni e chi niente; c'è gente alle stelle e gente alle stalle. Chi ha creato questa situazione? Io per lo meno ho il coraggio di dire che ho contribuito anch'io a crearla negli anni della mia appartenenza al Senato; sono uno di quelli che uscendo di qui non potrebbero dire che non hanno responsabilità, però io mi assumo la mia parte di responsabilità. Il senatore Vignolo ha detto parole giustissime e non si può non essere d'accordo con lui. Ma io dico che per operare una riforma radicale occor-

rerebbe quasi una rivoluzione perché qui ci sono grossi interessi; altro che mafia siciliana, la mafia in Sicilia neanche esiste...

T O R E L L I . Mettiamola a verbale questa dichiarazione, è preziosa.

S E G R E T O . Il senatore Torelli è una persona intelligente ed ha capito che cosa voglio dire. Io non intendo dire che la mafia non c'è, ma che la mafia esiste nei grossi centri di potere: nella medicina, dove c'è gente che non ha interesse alla riforma sanitaria, nell'università, dove c'è gente che non ha interesse alla riforma universitaria. Io voglio dire, onorevoli colleghi, che per fare una riforma di questo tipo ci vuole coraggio e un Governo capace, e questo Governo non lo è — diciamocelo francamente —, come non lo è stato quello precedente. Questo è quanto intendevo dire, con coraggio e con senso di responsabilità.

A Z I M O N T I . Dopo l'intervento del senatore Segreto mi pare che si debba un po' inquadrare il tipo di discussione di oggi. Possiamo essere tutti d'accordo nel constatare che le stesse organizzazioni sindacali sul piano della dinamica salariale hanno perseguito da tempo una linea tipicamente corporativa, ma in questa logica e di fronte a questa realtà è difficile individuare delle responsabilità governative. A parere mio, la responsabilità va attribuita alle confederazioni che, attraverso l'indirizzo della eccessiva verticalizzazione dei sindacati di categoria, hanno favorito lo sviluppo di questo spirito corporativo; quindi sono le confederazioni che devono avere la capacità di ripristinare il loro ruolo nella unità operativa sindacale delle varie organizzazioni.

G A R O L I . L'hanno già fatto.

A Z I M O N T I . Non l'hanno fatto: lo stanno facendo, ma sono messe in minoranza perché le categorie hanno avuto la piena libertà di andare avanti; le categorie pilota vanno avanti ed oggi è difficile farle ritornare indietro.

G A R O L I . Nelle piattaforme rivendicative vedrà che non c'è nulla di corporativo.

A Z I M O N T I . Le piattaforme rivendicative sono unitarie nell'ambito delle categorie, ma non c'è una politica che equilibri la dinamica rivendicativa entro il quadro generale. Questo dobbiamo avere l'umiltà di dirlo: questa funzione è venuta meno da alcuni anni a questa parte.

V I G N O L O . Tenga conto, però, che quando nell'estate scorsa si è trattato di dire sì o no agli aumenti delle pensioni e alle modifiche apportate dal Senato, il Governo e la maggioranza non hanno chiesto il parere delle confederazioni.

A Z I M O N T I . L'hanno chiesto, il parere, e l'ho chiesto anch'io come relatore. Venendo al problema delle pensioni, ho ascoltato con molto interesse il suo intervento e, mi creda, le do ragione quando sostiene che lo Stato deve provvedere affinché nel nostro Paese si attui un sistema pensionistico generalizzato per tutti i cittadini italiani. Intendo dire un sistema pensionistico generalizzato il cui finanziamento sia ricavato dalla fiscalizzazione così che ogni cittadino paghi secondo il proprio reddito. (Ovviamente taluni, in particolari condizioni, potranno avere diritto alla pensione senza obbligo di pagamento, secondo le leggi).

Ciò premesso, è però difficile eliminare i fondi d'integrazione, perchè nella loro azione contrattuale i sindacati (ed io sono fra coloro che sostengono questa tesi), dopo l'intervento dello Stato nel sistema generalizzato, hanno il diritto e il dovere di battersi per inserire nel contratto una forma integrativa, di natura prettamente assicurativa.

V I G N O L O . Io, infatti, non ho detto che bisogna eliminare queste forme integrative, ma soltanto che bisogna impedirne l'incentivazione.

A Z I M O N T I . Nessuno le incentiva a danno o a vantaggio di altre. È certo opportuno un richiamo al Governo, ed eventualmente anche un ordine del giorno perchè

ne sia ulteriormente sollecitato l'intervento al fine di risolvere il problema pensionistico; ma, al di là di questo, nessuno di noi ha il diritto di proibire o di fissare dei limiti alle forme integrative, che restano nella logica assicurativa privata. Mi scusi, senatore Vignolo, ma se lei od io stipuliamo per nostro conto un'assicurazione sulla vita di 200 milioni, non c'è nessun Governo — se siamo noi a pagare — che lo possa proibire.

V I G N O L O . Ma se lo fa un privato siamo perfettamente d'accordo.

A Z I M O N T I . Quando esistono forme assicurative privatistiche non ci sono dubbi; quando fosse invece richiesto l'intervento contributivo dello Stato, potrei dichiararmi d'accordo con lei.

Oggi, evidentemente, di fronte a questa proposta di legge sorgono delle preoccupazioni, perchè è naturale che venga ricordato lo stato di disagio nel quale si trovano talune categorie nei confronti di altre che, invece, per la loro situazione retributiva e per la loro struttura interna, possono concedersi dei vantaggi. Quindi, prendendo lo spunto da questo provvedimento, possiamo richiamare l'attenzione del Governo sul problema delle pensioni, che dovrebbero permettere a tutti un tenore di vita dignitoso. Ma al di là di tale richiamo non possiamo andare: se ci fosse una riga soltanto del disegno di legge nella quale fosse previsto un intervento dello Stato a garanzia di questo fondo integrativo e di questa cassa autonoma, le riserve avrebbero potuto essere legittime e noi avremmo anche il diritto d'imporre delle limitazioni; ma poichè ci troviamo di fronte ad una cassa autonoma e, quindi, come tale, autonomamente finanziata dagli interessati, quelle riserve non hanno ragion d'essere. Ripeto, pertanto, che al di là del richiamo al Governo per la situazione nella quale si trovano altre categorie, non possiamo andare.

S E G R E T O . Ma alcune categorie vengono a prendere il doppio dello stipendio di altre.

11ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

A Z I M O N T I . Se la loro Cassa lo permette ...

G I O V A N N E T T I . A noi è stato sempre detto che mancavano i fondi per i finanziamenti; se il principio della mutualità ...

A Z I M O N T I . Su un piano più generale il discorso non può essere, allora, rivolto soltanto a questa categoria, ma a tutte.

R O B B A . Gran parte delle considerazioni che avrei voluto svolgere, le ha già espresse il senatore Azimonti, col quale concordo: sono cioè del parere che lo Stato debba assumersi il compito di garantire un livello di pensionamento, a tutta la popolazione italiana, tale da poter permettere un minimo dignitoso di esistenza.

S E G R E T O . E 18.000 lire me le chiama decorose?

R O B B A . Lo Stato, dunque, deve assumersi il compito di cui ho detto, ma se particolari categorie possono procurarsi un qualcosa di più, nell'ambito di un Paese libero non possiamo proibirlo.

Se desidero assicurarmi per conto mio, insieme con altri amici, nessuno me lo può e me lo deve impedire: verso soldi miei. Pertanto non vedo come si possa discutere su questo particolare aspetto del disegno di legge. Piuttosto, il fatto che sia stato sollevato il problema delle pensioni mi permette di ricordare che quando questa estate abbiamo approvato il disegno di legge per l'aumento dei minimi pensionistici, il Governo si è impegnato a mettere al più presto allo studio — si era detto per il mese di settembre — la questione della revisione generale della pensionistica italiana. Poichè il problema, specialmente quello della perequazione fra il trattamento dei vecchi pensionati e quello dei nuovi, presentava ingiustizie così stridenti e palesi che qualunque persona di buon senso e con un minimo di cuore ...

G I O V A N N E T T I . Ma come si fa a parlare di « cuore »? Quando nel mese di

agosto lei ha votato a favore di quella legge si era forse dimenticato di avere un cuore?

R O B B A . Mi lasci finire. Io ho votato a favore di quel provvedimento perchè il Governo si era impegnato a rivedere la situazione pensionistica in generale. Pertanto, se una richiesta si deve fare al Governo in questa sede, è proprio quella di rispettare l'impegno a suo tempo assunto. Su tale punto desidero una assicurazione perchè, da un punto di vista economico e sociale, l'impegno del Governo lo ritengo ancora perfettamente valido.

Per quanto riguarda il resto, vale a dire il provvedimento al nostro esame, siamo di fronte ad un problema di carattere privato. Se i dirigenti di aziende industriali di carattere privato vogliono dare una parte delle loro retribuzioni per aumentare il fondo di previdenza, come possiamo impedirglielo?

S E G R E T O . Una sola domanda: qui si è parlato di una categoria che, visto che paga di più, ha la possibilità di avere una maggiore pensione. E allora, ad esempio, gli elettricisti, gli esattoriali, dove li prendono questi maggiori finanziamenti? Come possono avere gli esattoriali una liquidazione di 40 milioni? Da dove vengono questi soldi? Se queste categorie hanno una cassa così potente da garantire quelle pensioni, è chiaro, allora, che il controllo del Governo manca.

B R U G G E R . Spero di essere il più breve possibile. Mi rendo conto che il problema sollevato in sede di discussione generale del disegno di legge è molto complesso, però credo che, fin quando avremo l'attuale incresciosa situazione pensionistica, ci troveremo sempre di fronte a provvedimenti di questo tipo. Una forza condiziona l'altra e si dovrà sempre cercare di « rattoppare » — come diceva il senatore Segreto — perchè non siamo in grado di rinnovare completamente, a causa di difficoltà che conosciamo molto bene.

Per arrivare a situazioni chiare e sane dobbiamo cambiare moltissimo; innanzitutto occorre un Governo più forte, e dovremmo

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

evitare di arrivare al punto di farci costringere da altri a chiarire questa situazione. Alludo alla coercizione che ci verrà entro pochi anni dal Mercato comune.

ROBBA. Ma nei Paesi del MEC si va in pensione a 65 anni, non a 60.

GIOVANNETTI. Procurate i posti di lavoro, e andremo in pensione anche noi a 65 anni. Con tutti i disoccupati che abbiamo, che discorsi son questi?

ROBBA. I miracoli non si possono fare.

BRUGGER. Sul problema potremmo fare un lungo discorso e si dovrebbe andare a vedere scrupolosamente anche il rapporto tra occupati e non occupati nell'ambito della forza lavoro. In effetti volevo dire che fra tutti i Paesi del MEC ci sono anche quelli dove gli impiegati pubblici, sia dei comuni che delle regioni o dello Stato, sia gli impiegati delle casse di risparmio, che sono enti parastatali, percepiscono lo stesso stipendio in quella determinata categoria nella quale si trovano. In questi Paesi troviamo una regolamentazione chiara e organica: quando ci arriveremo anche in Italia, dove ogni ente ha il potere di retribuire i propri dipendenti come e quanto vuole? Lo faremo, certamente; ma vi arriveremo soltanto quando vi saremo costretti dagli altri, altrimenti, dall'interno, credo che molto difficilmente ci si arriverebbe.

Per quanto poi si riferisce più specificamente al disegno di legge in discussione, non possiamo dire che questo: colui il quale fa più sacrifici per avere una pensione adeguata, abbia i frutti dei suoi sacrifici; da questo punto di vista considero il provvedimento al nostro esame. Chi più contribuisce, dovrà avere maggior pensione: proprio su questa base io credo che sia stato concepito il presente disegno di legge.

BIANCHI. E nei confronti di quel cittadino italiano che è messo in condizione di non poter effettuare quei versamenti, come la mettiamo? È destinato a restare sempre in uno stato d'inferiorità?

BRUGGER. Non esiste uno Stato nel quale, ad esempio, sia il personale laureato che il personale inserviente fruiscono dello stesso stipendio; conseguentemente, il lavoratore in base alla retribuzione che percepiva dovrà avere, in proporzione, la pensione. Non credo che questo sia un principio ingiusto. Non voglio comunque affermare di essere contrario alle assicurazioni private che in uno Stato esistono, oltre a quelle obbligatorie e regolate per legge: se un cittadino stipula una assicurazione privata supplementare, perchè non dovrà poi godere dei frutti di quei sacrifici, sopportati durante la vita attiva proprio per garantirsi un'esistenza post-produttiva più sicura e tranquilla?

PRESIDENTE. Lo fa a suo rischio, perchè potrebbe anche morire prima.

BRUGGER. Certamente. Ma se vuole fare questo sacrificio perchè non permetterglielo? Questo è ammesso in ogni Stato.

Ora, vista la situazione nella quale ci troviamo, ritengo che non possiamo fare altro che cercare di porvi rimedio in qualche modo, in attesa di una riforma radicale. Mi auguro che entro breve tempo l'Italia venga costretta a fare ciò che il senatore Segreto auspica e vengano così colmate quelle lacune che egli giustamente ha lamentate.

VIGNOLO. Desidero sapere dall'onorevole Sottosegretario se, tenendo conto delle considerazioni che mi pare più o meno tutti abbiamo svolto e facendo riferimento anche alla discussione che si tenne nel mese di agosto su questo argomento, ritiene che il Ministero del lavoro possa fare innanzi alla nostra Commissione, alla ripresa dei lavori, una puntualizzazione sui provvedimenti, sulle iniziative, sulla politica in materia pensionistica che il Governo intende portare avanti.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il senatore Giovannetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 11^a Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge recante: "Norme

integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali " (n. 367), preoccupata del processo di disarticolazione del sistema previdenziale, impegna il Governo a riferire sulla situazione dei fondi speciali e a formulare proposte di ristrutturazione e di riforma del sistema previdenziale basate sull'elevamento dei minimi e l'agganciamento al sistema retributivo ».

Comunico altresì alla Commissione che anche il senatore Azimonti ha presentato un ordine del giorno, del seguente tenore: « Il Senato, approvando il disegno di legge numero 367, concernente " Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali ", pur riconoscendo il carattere autonomo dell'INPDAI, ritiene che non possa non essere rilevata una preoccupante spinta corporativa capace soltanto di incentivare privilegi assurdi in un contesto di situazioni non compatibili in un paese civile e democratico. Ciò premesso, il Senato impegna il Governo a non ritardare ulteriormente la revisione del sistema pensionistico in modo adatto a garantire un dignitoso trattamento a tutti, secondo criteri di giustizia sociale ».

L'ordine del giorno presentato dal senatore Azimonti potrebbe forse essere rivisto nella forma; ritengo peraltro che nella sostanza possa essere armonizzato con quello presentato dal senatore Giovannetti, in modo da formare un unico ordine del giorno. Anzichè esprimere, noi, giudizi così drastici, senatore Azimonti, credo che sia più opportuno chiedere un impegno del Governo a riferire sui progetti, sui propositi, sulle intenzioni di ristrutturazione e di riforma del sistema previdenziale e soprattutto a riferire sulla situazione generale dei fondi speciali.

Propongo pertanto che i senatori Giovannetti e Azimonti concordino un unico ordine del giorno, sulla sostanza del quale mi pare d'altronde di ravvisare un consenso generale della Commissione. Mentre i suddetti senatori procedono all'elaborazione del testo concordato, che potremo votare più avanti, ritengo che, chiusa la discussione generale, possano replicare il relatore e il rappre-

sentante del Governo. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

C E N G A R L E , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere estremamente breve anche perchè le richieste formulate dai vari colleghi intervenuti sono rivolte più al Governo che al relatore; ed era ovvio che così fosse, considerato che ci troviamo in presenza di un disegno di legge che in fondo rappresenta un atto di perequazione nei confronti di una categoria che si è trovata in una particolare situazione rispetto ad altre.

Era inevitabile che il problema si allargasse e, di conseguenza, che il dibattito investisse il problema generale delle pensioni nel nostro Paese. Ricordo a me stesso e ai colleghi che hanno avuto la possibilità di seguire i lavori della Commissione nelle passate legislature, che proprio su questo argomento, sia al Senato che alla Camera, ha avuto luogo un ampio dibattito e si è arrivati anche ad atti concreti. Dico queste cose perchè i senatori Segreto, Giovannetti e Vignolo, quando hanno posto il problema della spinta corporativistica in atto tra le varie categorie, mi hanno fatto ricordare che nel 1968, sul finire della legislatura, fu approvato proprio dal Senato un disegno di legge, d'iniziativa, se non erro, del senatore Pasquale Valsecchi, tendente a porre un limite massimo alle pensioni, per evitare queste sperequazioni. Io stesso ne fui il relatore. Il disegno di legge riguardava gli autoferrotranvieri ma poi il provvedimento fu esteso a tutti. In quell'occasione fissammo come limite massimo 7 milioni annui, sollevando una serie di impropri e le rimostranze di coloro i cui interessi venivano ad essere intaccati da questa nostra iniziativa. Perchè lo facemmo? Evidentemente perchè ci siamo resi perfettamente conto di avere dinanzi una situazione che non permetteva di elevare concretamente, almeno per il momento, i minimi di pensione. Ora ci troviamo di fronte a provvedimenti che pongono in evidenza le esistenti disparità di trattamento; però non bisogna dimenticare che qualche tentativo di migliorare la situazione si è pure fatto e che qualche risultato si è pure con-

seguito. Se non sbaglio, lo stesso fondo speciale degli autoferrotranvieri è stato assorbito ed oggi è gestito dalla Previdenza sociale.

Oggi, purtroppo, ci troviamo di fronte ad una situazione che deve essere esaminata nella sua complessità: si deve mirare ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici e per fare questo non si può non fare appello alle confederazioni.

Quando parlo di fondi speciali ho dinanzi a me non solo la situazione, ad esempio, degli elettrici, senatore Segreto, ma anche quella degli stessi funzionari della Previdenza sociale. E per rispondere alla domanda: « Da dove vengono questi contributi? », dirò che teoricamente vengono in parte dalle aziende e in parte dagli interessati; però quando le aziende sono pubbliche e si trovano, come le aziende municipalizzate, in quelle gravi situazioni deficitarie che tutti conosciamo, viene fatto di chiedersi: in fondo chi è che paga queste liquidazioni e questo tipo di pensioni? Le paghiamo tutti, senatore Segreto, le paga il cittadino italiano. Ecco perchè non si può che auspicare quanto i colleghi che mi hanno preceduto hanno puntualizzato nei loro interventi: è necessario che il Governo metta questa Commissione in grado di conoscere qual è l'esatta situazione dei fondi speciali.

Nessuno ha intenzione di togliere — penso che negli stessi interventi dell'opposizione non vi fosse questa intenzione — la possibilità, a chi lo vuole, di pagarsi in proprio una pensione integrativa: se è l'interessato a pagare e se ad esso si aggiunge anche l'intervento dell'azienda, nessuno di noi, nè alcun Governo di qualsiasi Paese libero, potrà impedire la costituzione di questo fondo integrativo. Ma è chiaro che quando ci si trova di fronte ad una situazione del tutto particolare quale quella che si è venuta delineando attraverso i vari interventi, non possiamo non associarci alla richiesta di sentire dal Governo quale è la reale situazione di questi fondi, auspicando, nel contempo, che le promesse che abbiamo solennemente sentito fare in Assemblea circa un riesame di tutta la materia abbiano ad avere un loro seguito.

P R E S I D E N T E . Quindi lei è favorevole all'ordine del giorno che i senatori Giovannetti e Azimonti stanno concordando e le cui linee fondamentali possiamo considerare già note?

C E N G A R L E , *relatore alla Commissione.* Indubbiamente, con quella armonizzazione che può essere fatta dai due proponenti, anche perchè mi pare che esso raccolga in sintesi le preoccupazioni di tutte le parti politiche, compresa la Democrazia cristiana, che io qui rappresento quale relatore. Occorre insomma trovare una soluzione globale del problema ed evitare di riunirci qui, ogni mese, a « rattoppare », come ha detto qualche collega.

Con queste considerazioni e lasciando al Governo le più ampie valutazioni circa le richieste specifiche che sono state formulate, pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge al nostro esame, con quegli emendamenti che mi sono permesso di sottoporre all'attenzione della Presidenza e dei colleghi la scorsa settimana, anche perchè l'attesa degli interessati è legittima e non possiamo venir meno al nostro dovere di perequare il loro trattamento a quello di altre categorie.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si parla di pensioni il discorso tende sempre ad allargarsi, tanto che se io dovessi rispondere strettamente all'argomento del disegno di legge in discussione dovrei dire che tutte le argomentazioni qui svolte non sono propriamente pertinenti. Il provvedimento — come giustamente ha fatto osservare il relatore, senatore Cengarle — rappresenta in definitiva un adeguamento dell'attuale situazione alla normativa delle pensioni, approvata in linea generale; esso contiene altresì alcuni adeguamenti di carattere tecnico che permettono di risolvere talune situazioni pregresse.

Ripeto che lo scopo del disegno di legge è molto più modesto di quanto emerga dalla discussione che si è svolta finora; ed è per questo che, ogni volta che si affronta la ma-

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

teria anche solo per un miglioramento tecnico o cose del genere, è difficile non rimettere in discussione un po' tutto il problema pensionistico. Naturalmente m'impegno a riferire al ministro Coppo la vostra richiesta di comunicazioni sulla situazione dei fondi speciali e sulla politica che il Governo intende attuare sul piano del riordinamento delle pensioni.

V I G N O L O . Per parlare dei fondi speciali potrebbe occorrere un periodo anche di quindici giorni, mentre per affrontare la discussione sul sistema di pensionamento ci vuole poco tempo: non sono argomenti condizionati tra loro.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Circa la data dell'incontro della Commissione col Ministro, naturalmente non spetta a me decidere: io non posso fare altro che riferire la vostra proposta.

Detto questo posso assicurare che il Ministero ha iniziato lo studio del problema delle pensioni in senso globale, secondo un impegno assunto durante la discussione dell'ultima legge sulle pensioni. I primi contatti con le organizzazioni sindacali sono già stati presi dal ministro Coppo e si sta delineando un certo calendario di incontri per affrontare i temi del mondo del lavoro. A questo proposito devo dire che le confederazioni, richieste di parere, si sono riservate per ora di esprimere un giudizio.

Personalmente, però, io vorrei fare alcune considerazioni. La pensione può essere considerata come una pura pensione sociale o come una pensione contributiva; la pensione sociale può essere fiscalizzata: si dà la pensione a tutti i cittadini in forma uguale e tutto è affidato alla fiscalità. Per quanto concerne la pensione contributiva, si ha un sistema per cui il lavoratore gode di una pensione rapportata ai versamenti effettuati. Il sistema che si va realizzando nel nostro Paese è di tipo misto: si tiene conto cioè dei contributi versati ed altresì di un certo *plafond* relativo a pensioni sociali, che influisce non soltanto per il minimo di pensione, ma principalmente come strutturazione del-

la pensione stessa. Sapete anche che una delle ipotesi di studio avanzate è stata quella di stabilire una certa base di pensione che venga coperta sul piano della fiscalità generale del Paese, per poi passare alle integrazioni, su cui potrà pesare la base contributiva. Quali sono gli oneri conseguenti ad una situazione del genere? Fino a che punto può arrivare il primo scaglione e fino a dove il secondo? Questa è la tematica che dovrà essere affrontata. Sappiamo che le casse speciali di pensione sono tenute a versare una quota al fondo di solidarietà, perchè la cassa speciale — ovviamente — viene chiesta dalla categoria che sta in condizioni migliori. Chi chiede di potersi staccare e iscriversi ad una cassa autonoma lo fa perchè ha già una copertura, come nel caso dell'INPDAI. Qui mancava una assicurazione obbligatoria e chi aveva un trattamento economico superiore ad una data cifra doveva garantirsi con assicurazioni private. Poi, nel 1953, venne costituito l'Istituto e si ebbe tutta una serie di provvedimenti che hanno portato all'attuale situazione.

Quando si chiede una gestione autonoma in campo previdenziale o assistenziale, in genere è perchè la categoria è più sorretta e quindi spera di avere qualche cosa di più. Quando si arriva a sistemi integrativi, il problema è risolto, anche se si auspica una collaborazione tra Governo e sindacati per approfondire i molteplici aspetti della questione. Resta il fatto che lasciare completamente libera l'attività assicurativa sarebbe un ritorno all'indietro, perchè gli assicurati si preoccuperebbero di come gli enti privati gestiscono il denaro, di come lo investono, e ciò potrebbe essere in contrasto, ad esempio, con l'indirizzo di investire in obbligazioni. Si ricordi anche che l'intervento statale è avvenuto perchè gli investimenti avevano perduto gran parte del loro valore.

Al momento attuale bisogna vedere come si possa garantire la pensione integrativa. È da dire tuttavia che fino a che esiste un sistema democratico nel nostro paese non è possibile pretendere che le pensioni siano tutte eguali. Fino a quando si ammette che i cittadini possono guadagnare diversamente, non si può pensare che una persona in at-

tività percepisca un certo stipendio e che al momento di andare in pensione percepisca un trattamento del tutto diverso.

È stato sollevato il problema del trattamento concesso dai comuni, provincie e regioni: ciò crea indubbiamente delle sperequazioni, ma non è possibile arrivare ad una concezione accentrata dello Stato, in cui il centro stabilisca tutto. Occorre stabilire una atmosfera di collaborazione e di armonia, facendo leva sul senso di responsabilità dei singoli enti interessati.

Dobbiamo tener presente che fino a quando avremo diversità di stipendi avremo varietà di trattamenti pensionistici. Se ad esempio il bidello, dipendente della Regione, ha uno stipendio di 200 mila lire mensili, mentre il bidello dipendente dello Stato ha uno stipendio di 100 mila lire al mese, diventa impossibile pensare o pretendere che il trattamento pensionistico sia eguale per entrambi. Sottolineo questi aspetti della questione per dar motivo di meditare sulla complessità che assume il problema quando si scende nelle sue implicazioni pratiche.

Desidero anche sottolineare che il provvedimento in discussione non incide sul bilancio dello Stato, perchè l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è in attivo.

Circa il problema delle liquidazioni, è da precisare che mentre per gli enti pubblici la liquidazione è erogata dall'ente assistenziale, negli altri casi è versata dall'impresa. Le liquidazioni furono istituite quando l'attività industriale era un'attività in un certo senso libera, in cui vi era la possibilità continua di un passaggio da un'azienda all'altra, e occorreva coprire certi rischi. Oggi in molti casi non è più così, perchè ad esempio il dirigente di aziende IRI ha la tranquillità, in ordine al posto di lavoro, come un dirigente dello Stato.

Per ciò che riguarda poi l'argomento cui ha accennato il senatore Brugger, credo anch'io che forse un aiuto per risolvere questa nostra situazione potremmo averlo via via che si estenderanno i trattati europei, che ci obbligheranno per lo meno ad un riordinamento di molte nostre posizioni. Sono convinto, in effetti, con tutto il rispetto che si

deve avere verso le autonomie, verso il senso di responsabilità e di decisione, che è necessario che il Parlamento possa dare alcune indicazioni di massima, anche per quanto riguarda la parte retributiva, sul rapporto di pubblico impiego, e ciò proprio per evitare le grosse disparità cui si è fatto cenno, che impediscono di arrivare, in campo pensionistico, ad una situazione valida. Sono d'accordo che una particolare collaborazione dovrà essere data dalle organizzazioni sindacali, le quali devono rendersi conto delle considerazioni che qui sono state fatte e della necessità di cedere meno alle pressioni settoriali. Anch'esse devono riguardare il problema in un quadro più generale, così da poter dare una base valida alla nuova legge sul riordinamento generale della previdenza, che dovrà poi essere seguito da un riordinamento di tutta l'assistenza malattia, in sede di attuazione della riforma sanitaria.

Dichiaro, infine, a nome del Governo, che sono favorevole al disegno di legge e che in linea di massima sono disposto ad accogliere gran parte degli emendamenti annunciati dal relatore. Qualora dovessero essere proposti nuovi emendamenti, li esaminerò e vedrò se sarà necessario chiedere un rinvio per consultare gli uffici competenti.

VIGNOLO. Propongo un breve rinvio del seguito della discussione al fine di acquisire informazioni sulla situazione dei vari fondi speciali, affinché ci si possa regolare su come comportarci nei confronti degli adeguamenti che ogni fondo, nel limite della sua autonomia, deve operare. Come maggioranza circa due mesi fa vi siete opposti ad aumenti delle pensioni da 18 a 24 mila lire, mentre ora siete favorevoli, secondo quanto richiesto in uno degli emendamenti annunciati dal relatore, ad aumenti minimi di 30 mila lire al mese.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. È da tenere presente che in questo caso si tratta del fondo di un ente previdenziale che ha una sua struttura, e non di un fondo speciale della Previdenza sociale. In merito alla situazione dell'INPDAI, posso dirvi che le sue ri-

serve superano oggi i 200 miliardi di lire. Ora, l'emendamento annunciato dal senatore Cengarle, tendente ad elevare il minimo della pensione del dirigente di azienda di 30 mila lire, va visto in un'ottica diversa, poichè qui non si tratta della pensione sociale a carico del bilancio dello Stato.

V A R A L D O. Sono contrario ad un rinvio del seguito della discussione anche perchè mi pare che l'ordine del giorno che voteremo più avanti parta proprio dal presupposto dell'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Senatore Vignolo, insiste perchè sia messa in votazione la sua richiesta?

V I G N O L O. No.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno concordato ancora non mi è stato presentato dai senatori Giovannetti e Azimonti, ma credo che nulla ci impedisca di passare senz'altro all'esame degli articoli.

Comunico che la 10^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

*(Limiti della retribuzione lorda.
Base imponibile. Aliquota contributiva)*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1° luglio 1970.

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i li-

miti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed è ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.

(È approvato).

Art. 2.

*(Modifiche dei limiti di retribuzione
e dell'aliquota contributiva)*

I limiti di retribuzione e la aliquota contributiva indicati nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo.

Il decreto di cui al comma precedente porterà la stessa decorrenza degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale.

(È approvato).

Art. 3.

(Sistema tecnico finanziario della gestione)

La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 e successive modificazioni, è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Nella gestione suddetta è costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, non può essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni ef-

fettivamente erogate nel corso dell'anno stesso.

La percentuale di cui all'articolo 31, lettera *d*), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni, è calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 4.

(Soggetti)

Nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attività ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) per i dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera *a*).

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali può consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.

Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicità, si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'Istituto medesimo ».

A questo articolo il relatore ha oggi presentato il seguente emendamento sostitutivo della lettera *a*):

« *a*) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le atti-

vità di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del Codice civile o attività ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme in vigore per le aziende industriali, ».

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ho qualche perplessità, perchè la frase che viene soppressa dal testo originario — « quali esercenti attività di natura industriale » — si rivolge alle imprese e ai vari enti. Poichè esistono anche gli enti pubblici, domani potrebbe capitare che un dipendente di ente pubblico faccia richiesta per la Cassa dei dirigenti industriali.

CENGARLE, relatore alla Commissione. Considerata l'evoluzione del concetto di attività industriale, oggi non più circoscritto all'attività specificamente produttiva e di trasformazione di materie prime, ma esteso, ad esempio, alle attività di progettazione e a quelle di impiego di nuove tecnologie, appare opportuno che la lettera *a*) risulti formulata nel senso di comprendere tutte quelle aziende che già di fatto risultano assegnate o aggregate alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'INPS, secondo le norme in vigore per le aziende industriali. Mi pare che, con queste considerazioni, il motivo dell'emendamento sia sufficientemente chiarito.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non sono del tutto convinto. Prego pertanto il Presidente di soprassedere momentaneamente alla discussione di questo emendamento, in modo che io possa approfondirne la portata.

PRESIDENTE. Accolgo la proposta del rappresentante del Governo. Proseguiamo pertanto nell'esame delle altre proposte del relatore.

Al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 4, dopo le parole « precedente lettera *a*) », il relatore ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo: « , nonchè i dirigenti dipendenti dalle associazioni sindacali dei dirigen-

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

ti di aziende industriali e dei datori di lavoro del settore industria, dalle organizzazioni ad esse aderenti o collegate, nonché dalle organizzazioni confederali cui le associazioni stesse aderiscono ».

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo emendamento il parere del Governo è nettamente contrario, perchè esiste un precedente sul quale sia il Ministero del lavoro che quello del tesoro si sono espressi sfavorevolmente. Per il personale delle associazioni sindacali va fatto un provvedimento di carattere generale e non possiamo inserire nel disegno di legge una norma come quella proposta, quando già con riferimento ad altre categorie è stato risposto negativamente. Tutta questa materia dovrebbe essere rivista in sede di esame della posizione di colui che si dedica all'attività sindacale.

P R E S I D E N T E. Non ricordo a proposito di quale disegno di legge, ma nella passata legislatura, quando si tentò di introdurre l'assimilazione proposta, la Commissione si pronunciò in senso contrario. Comunque il relatore insiste nel suo emendamento?

C E N G A R L E, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto quindi ai voti l'emendamento.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 4 il relatore ha altresì presentato il seguente emendamento, tendente ad aggiungere il seguente comma: « I versamenti effettuati all'Istituto prima della data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, purchè tuttora giacenti presso l'Istituto stesso, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali ».

Riterrei che, per evitare abusi, sarebbe opportuno porre una limitazione temporale. Pertanto propongo di sostituire le parole « prima della data di entrata in vigore

della presente legge », figuranti nell'emendamento, con le altre: « fino al 30 giugno 1972 ».

C E N G A R L E, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, con la modifica che ho testè suggerita.

(È approvato).

Non possiamo ancora porre ai voti l'articolo 4, poichè abbiamo accantonato il primo emendamento del senatore Cengarle. Ritengo che intanto potremo proseguire l'esame degli articoli, per cui do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

(Valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi)

Per i dirigenti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianità contributiva di almeno 5 anni maturati tutti posteriormente al 14 gennaio 1954, i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo della anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Ai fini di tale riconoscimento, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui al precedente comma ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla data del trasferimento. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianità contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facoltà di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, valutabili ai sensi del presente articolo, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo, determinati secondo le aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per ciascun periodo di paga.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri Enti, Fondi e Casse che gestiscono i trattamenti previdenziali di cui al comma precedente.

I dirigenti titolari di pensione a carico delle forme di previdenza di cui al terzo comma del presente articolo, in favore dei quali risultino versati, posteriormente al 14 gennaio 1954, contributi all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali relativamente a periodi successivi a quelli che hanno dato titolo alla liquidazione della pensione suddetta, hanno diritto alla liquidazione, a carico dell'Istituto, di una pensione commisurata, secondo le norme vigenti per l'Istituto stesso, al periodo di anzianità contributiva maturata presso l'Istituto medesimo, purchè non sussista diritto a pensione autonoma, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di impiego nella qualifica e abbiano raggiunto l'età di pensionamento.

I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero, hanno facoltà di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di nomina a dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

Per i dirigenti di cui al precedente primo comma titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore al termine di scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di forme di previdenza sostitutive o che comportino l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione medesima, l'ammontare della pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali liquidata con decorrenza pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sopra indicate, non può essere inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora fosse stato coperto nell'assicurazione generale obbligatoria anche il periodo di anzianità contributiva maturato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con esclusione di eventuali periodi sovrapposti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei superstiti dei dirigenti di cui al comma primo, deceduti dopo il 31 dicembre 1968.

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento da parte del relatore: al primo comma dopo le parole: « 14 gennaio 1954, i periodi » inserire le seguenti: « precedenti alla ultima contribuzione all'INPDAI ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il relatore propone anche di aggiungere al primo comma dell'articolo 5 il seguente periodo:

« Per i titolari di pensioni di invalidità a carico dell'INPDAI il requisito contributivo è ridotto a due anni ».

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo con questo emendamento, e cioè che per la pensione di vecchiaia sia necessario che l'interessato possa far valere presso l'Istituto una anzianità contributiva di cinque anni, e che per la pensione di invalidità siano sufficienti due anni di contribuzioni. L'emendamento si rende necessario per evitare che l'invalido, dopo due anni di contribuzione, vada in pensione senza poter ottenere la riliquidazione. È un emendamento che coordina la materia in modo opportuno e quindi invito la Commissione a dare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato dal relatore un altro emendamento che tende ad inserire dopo il primo comma il seguente:

« Non sono considerati titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, i dirigenti di cui alla prima parte del precedente comma che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, n. 485 e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa, restituiscano direttamente all'INPS tutte le rate di pensione percepite dalla data di decorrenza iniziale ».

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo condivide la sostanza dell'emendamento, sul quale non ha nessuna riserva da avanzare. Solo propone di formularlo in maniera diversa, in modo che, pur non mutandone lo spirito, esso risulti formalmente più esatto. Il testo che il Governo propone è il seguente:

« L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è ammesso anche nei confronti dei dirigenti di aziende industriali, indicati nel comma stesso, titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa, restituiscano direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le rate di pen-

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

sione pecepite dalla data di decorrenza iniziale ».

C E N G A R L E , *relatore alla Commissione*. Concordo con il nuovo testo proposto dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento nella nuova formulazione proposta dal Governo ed accettata dal relatore.

(È approvato).

Il relatore presentò nella seduta del 18 ottobre, all'articolo 5, un altro emendamento, tendente a sostituire nel terzo comma le parole da: « valutabili ai sensi del presente articolo », fino alla fine del comma, con le altre: « precedenti all'ultima contribuzione INPDAI, valutabili in base alle norme vigenti nelle gestioni di provenienza mediante versamento da parte delle gestioni stesse dei relativi contributi, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo. ».

Ora il relatore ha presentato un altro emendamento al terzo comma dell'articolo 5 tendente a sostituire la prima parte, dalle parole: « Coloro i quali », fino alle parole: « Istituto medesimo dei periodi contributivi », con la seguente formulazione: « coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianità contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facoltà di chiedere, prima della liquidazione della pensione, da parte delle forme previdenziali predette o dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, ».

Faccio altresì presente alla Commissione che il Governo ha proposto un nuovo testo dell'emendamento al terzo comma dell'articolo 5 presentato dal relatore nella seduta del 18 ottobre. Ne do lettura: « precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto medesimo, mediante versamento da parte delle

gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo ».

Il Governo deve ora pronunciarsi anche sul nuovo emendamento del senatore Cengarle al terzo comma di cui poc'anzi ho dato lettura.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo scusa alla Commissione, ma devo avanzare una riserva su questo emendamento. È necessario fare una netta distinzione tra la contribuzione integrativa e la contribuzione sostitutiva. Mentre per questa il discorso è semplice, per la contribuzione integrativa non posso dare in questo momento il mio parere, in quanto esiste il pericolo che laddove il contribuente non riesca più a far fronte ai propri impegni lo Stato sia obbligato ad intervenire assumendosi il relativo onere.

P R E S I D E N T E . Stando così le cose, credo che non si possa fare altro che accantonare momentaneamente l'esame degli emendamenti al terzo comma dell'articolo 5. Possiamo comunque proseguire occupandoci del successivo emendamento, ancora del relatore senatore Cengarle, che tende ad inserire, tra il terz'ultimo ed il quart'ultimo comma dell'articolo 5, il seguente:

« Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'INPDAI e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concessa la facoltà di optare per la forma di previdenza sostitutiva purchè ad essa sia iscritto il personale della azienda presso la quale i dirigenti prestano servizio ».

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo emendamento il Governo non ha nulla da obiettare e si rimette alla Commissione.

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Secondo lo spirito del provvedimento e interpretando la volontà del relatore e di tutta la Commissione, devo far rilevare, a proposito dell'emendamento testè approvato, la necessità di adeguare ai valori attuali la posizione contributiva che verrà trasferita a seguito dell'opzione prevista nell'emendamento. Tale adeguamento è contemplato nell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 5 che abbiamo per il momento accantonato; non appena si sarà votato su quel comma occorrerà pertanto integrare l'emendamento ora approvato in modo da raccordare le due disposizioni. Se non prevediamo espressamente l'adeguamento di cui ho parlato, il passaggio delle posizioni contributive dall'INPS all'INPDAI e viceversa avviene senza alcuna rivalutazione, per cui a un tale che 20 anni fa abbia versato cento lire, viene riconosciuto oggi un versamento di cento lire. Il che non mi pare sia accettabile.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. L'interpretazione data dall'onorevole sottosegretario è senz'altro esatta: quanto egli ha sottolineato è ovvio ed io lo condivido perfettamente. Credo comunque che il problema sia di facile soluzione: quando avremo votato le modifiche proposte al terzo comma del disegno di legge, sarà sufficiente apportare alla disposizione per ultimo approvata una semplice integrazione, che credo si potrà introdurre anche in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Condivido il pensiero del senatore Cengarle e, se non vi sono obiezioni, procederemo al necessario coordinamento successivamente.

Sempre all'articolo 5 il relatore presentò nella seduta del 18 ottobre un emendamento tendente ad inserire, al terz'ultimo comma, dopo le parole: « data di entrata in vigore », le altre: « del regolamento di esecuzione ».

Ora il senatore Cengarle propone un ulteriore emendamento al terz'ultimo comma, mirante a sostituirne la prima parte, dalle parole: « I dirigenti iscritti », fino alle parole: « di optare », con la seguente formulazione: « I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, compresi i dirigenti tali dopo il 31 agosto 1967, hanno facoltà di optare, ».

Faccio però presente che il Governo ha espresso alcune riserve su questo nuovo emendamento, prospettando l'opportunità di sospendere brevemente la seduta. Ritengo che potremo mettere subito ai voti l'emendamento al terz'ultimo comma presentato dal relatore il 18 ottobre, trattandosi di una semplice precisazione, e, dopo la sua votazione, sospenderei brevemente la seduta. Se non vi sono osservazioni così resta stabilito.

Metto pertanto ai voti l'emendamento prima ricordato.

(È approvato).

Sospendo quindi la seduta. Ritengo che la sospensione potrà servire a sciogliere quelle riserve avanzate su taluni emendamenti all'articolo 4 e all'articolo 5.

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 12,15).

PRESIDENTE. Riprendiamo in esame l'articolo 4, ed in particolare l'emendamento sul quale, per le perplessità emerse, ci eravamo fermati.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei pregare il relatore di ritirare l'emendamento, perchè corriamo il rischio di aprire una falla, che non sappiamo dove possa condurci.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, che, con le modificazioni prima approvate ed alcuni emendamenti formali di coor-

dinamento che mi permetto di suggerire, risultà così formulato:

Art. 4.

(Soggetti)

Nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attività ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a).

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali può consentire al dirigente ed all'azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.

Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicità, si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'Istituto medesimo ».

I versamenti effettuati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali fino al 30 giugno 1972, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, purchè tuttora giacenti presso l'Istituto stesso, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . All'articolo 5 avevamo dovuto accantonare l'esame di alcune

modifiche proposte al terzo e al terz'ultimo comma, soprattutto per approfondire le conseguenze di due emendamenti presentati stamane dal relatore, che fanno ambedue riferimento anche a forme di previdenza integrative dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego il relatore di non insistere nell'inserire nel provvedimento anche il riferimento a queste casse integrative. La motivazione è che queste casse integrative comportano oneri per lo Stato. In proposito dirò che alla Camera è in discussione il disegno di legge sulla previdenza marinara. Se in quella sede, anche per lo stimolo delle organizzazioni sindacali, per lo specifico caso della previdenza marinara, si potranno inserire degli emendamenti, allora si potrà calcolare quale sarà l'onere per lo Stato e si avranno dei dati in mano. Dopo, se si riterrà di estendere tali norme lo si potrà fare. Allo stato attuale, però, non abbiamo dati e posso dire soltanto che non sono in grado di assicurare che non ci sia onere per lo Stato. Per questo motivo prego il relatore di ritirare gli emendamenti che ha presentati oggi.

C E N G A R L E , *relatore alla Commissione*. Accolgo la richiesta dell'onorevole sottosegretario e ritiro gli emendamenti che facevano riferimento alle Casse integrative.

P R E S I D E N T E . Ritirati questi emendamenti, resta allora quello al terzo comma che non si riferisce a forme di previdenza integrative. Ne do nuovamente lettura: al terzo comma sostituire le parole da: « valutabili ai sensi del presente articolo », fino alla fine del comma, con le altre: « precedenti l'ultima contribuzione all'INPDAL, valutabili in base alle norme vigenti nelle gestioni di provenienza, mediante versamento da parte delle gestioni stesse dei relativi contributi, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo ».

11ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il testo originario del terzo comma dell'articolo 5 prevede che il trasferimento dei contributi dai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria all'INPDAI debba avvenire calcolando i contributi medesimi sulla base delle aliquote vigenti nell'assicurazione generale medesima. Con l'emendamento che si è proposto, si intende stabilire che i contributi da trasferire siano calcolati sulla base delle aliquote vigenti in ciascun fondo di provenienza. In merito all'emendamento non ho da fare osservazioni di sostanza; tuttavia ne suggerisco, come già annunciato dal Presidente, la nuova seguente formulazione: « precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto medesimo, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo ».

La sostanza è identica. E la formulazione che cambia.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Come avevamo deciso in precedenza, possiamo ora integrare, con un'aggiunta di coordinamento, quell'emendamento del relatore, che mirava ad inserire un comma tra il terz'ultimo e quart'ultimo comma del disegno di legge e che è stato già approvato. Proporrei di aggiungere le seguenti parole: « , previo trasferimento dei contributi, secondo i criteri di valutazione di cui al quarto comma del presente articolo ». Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Metto ora ai voti l'articolo 5 che, con gli emendamenti approvati e con alcune necessarie modifiche di coordinamento che mi permetto di suggerire, risulta così formulato:

Art. 5.

(Valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi)

Per i dirigenti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianità contributiva di almeno 5 anni maturati tutti posteriormente al 14 gennaio 1954, i periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto stesso coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo della anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Per i titolari di pensione di invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali il requisito contributivo è ridotto a due anni.

L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è ammesso anche nei confronti dei dirigenti di aziende industriali, indicati nel comma stesso, titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa, restituiscano di-

rettamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le rate di pensione percepite dalla data di decorrenza iniziale.

Ai fini del riconoscimento di cui al primo comma, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui al primo comma ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla data del trasferimento. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianità contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facoltà di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggio-

rati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri Enti, Fondi e Casse che gestiscono i trattamenti previdenziali di cui al comma precedente.

I dirigenti titolari di pensione a carico delle forme di previdenza di cui al quarto comma del presente articolo, in favore dei quali risultino versati, posteriormente al 14 gennaio 1954, contributi all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali relativamente a periodi successivi a quelli che hanno dato titolo alla liquidazione della pensione suddetta, hanno diritto alla liquidazione, a carico dell'Istituto, di una pensione commisurata, secondo le norme vigenti per l'Istituto stesso, al periodo di anzianità contributiva maturata presso l'Istituto medesimo, purchè non sussista diritto a pensione autonoma, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di impiego nella qualifica e abbiano raggiunto l'età di pensionamento.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concessa la facoltà di optare per la forma di previdenza sostitutiva purchè ad essa sia iscritto il personale dell'azienda presso la quale i dirigenti prestano servizio, previo trasferimento dei contributi secondo i criteri di valutazione di cui al quarto comma del presente articolo.

I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino la esclusione o l'esonero, hanno facoltà di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge o dalla data di nomina a

dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

Per i dirigenti di cui al precedente primo comma titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore al termine di scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di forme di previdenza sostitutive o che comportino l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione medesima, l'ammontare della pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali liquidata con decorrenza pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sopra indicate, non può essere inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora fosse stato coperto nell'assicurazione generale obbligatoria anche il periodo di anzianità contributiva maturato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con esclusione di eventuali periodi sovrapposti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei superstiti dei dirigenti di cui al comma primo, deceduti dopo il 31 dicembre 1968.

(È approvato).

Art. 6.

(Miglioramenti delle pensioni)

Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 20.000 ed un massimo di lire 50 mila mensili.

Lo stesso aumento percentuale di cui al comma precedente si applica alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previden-

za per i dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed ai loro superstiti ancorchè, se contitolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, tale ultima pensione abbia decorrenza successiva al 30 aprile 1968.

Alle pensioni indicate al comma precedente si applicano, se più favorevoli, le norme di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.

I miglioramenti di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali fruite da dirigenti, i quali dalla data di decorrenza della pensione abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, o dai loro superstiti sono riliquidate con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Comunico che a quest'articolo il relatore senatore Cengarle ha presentato il seguente emendamento:

sostituire il primo comma con il seguente: « Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 mensili per tredici mensilità ».

C E N G A R L E , *relatore alla Commissione*. Nel testo ora letto inserirei, dopo le parole: « lire 30.000 », le altre: « ed un massimo di lire 70 mila ». Fisserei, cioè, anche l'aumento massimo, stabilendolo nella misura di 70 mila lire.

G I O V A N N E T T I . Siamo reduci da una battaglia parlamentare nella quale que-

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

sto discorso è già stato toccato; le disposizioni di cui si discute mi lasciano a dir poco perplesso e comunque non riesco a comprenderle, come contenuti di questo disegno di legge.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. Faccio presente al collega Giovannetti che il Sottosegretario ha già dato una giustificazione del perchè di questa disposizione: questi pensionati sono rimasti esclusi dall'ultimo aggiornamento, per cui è evidente che prevedendo tali livelli di aumento compiamo un atto di perequazione; le trentamila lire sono praticamente un allineamento.

PRESENTE. Qui però non si tratta di un minimo di lire 30 mila di pensione, ma di un aumento che va aggiunto alla pensione. È una cosa diversa. Qui si dice che chi ha 20, 30, 40, 50 mila lire, ha un aumento minimo di 30 mila lire.

AZIMONTI. A maggior chiarimento vorrei osservare che l'agganciamento tra il disposto dell'articolo 6 e l'ultimo decreto-legge che abbiamo convertito in legge riguarda la revisione dei minimi di pensione. Anche in questo disegno di legge è prevista questa revisione; però non viene solo stabilita la percentuale di aumento, ma si fissa anche dei minimi e dei massimi. Il testo del disegno di legge prevede, applicando quelle percentuali, un minimo di 20 mila lire e un massimo di 50 mila lire. Qual è la proposta del relatore? Ferma restando la percentuale di aumento, porta il minimo a 30 mila lire, ed eleva il massimo a 70 mila. Quindi, rispetto all'atteggiamento della legge generale, c'è l'aggancio di cui ho detto, con in più la menzionata limitazione sia nel minimo che nel massimo.

PRESENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato proposto dal senatore Cengarle, di cui do nuovamente lettura:

« Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende in-

dustriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 ed un massimo di lire 70 mila mensili per tredici mensilità ».

(È approvato).

Art. 7.

(Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

Al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è estesa, relativamente ai punti sottoindicati, la disciplina della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:

determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al periodo di computo della media annua retributiva;

perequazione automatica delle pensioni; pensione di anzianità;

individuazione dei superstiti beneficiari delle pensioni indirette o di reversibilità;

obbligo di rilascio, da parte del datore di lavoro al dirigente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, dell'estratto conto con le modalità stabilite dall'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

assegno di pensionamento anticipato a dirigenti che abbiano compiuto l'età di 57 anni se uomini o di 52 se donne a norma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sostituito dall'articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in caso di disoccupazione tecnologica;

prosecuzione volontaria, con riferimento alle condizioni di ammissione all'esercizio del diritto;

maggiorazioni della pensione per carichi familiari;

particolare trattamento per gli iscritti del settore miniere, cave e torbiere con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Sono, altresì, estese all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le disposizioni di cui all'articolo 128, primo comma, del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed agli articoli 39, 40, 41, 42, 49, 50, primo comma, 51, secondo comma, 58, 59 e 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, intendendosi sostituiti, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, alle norme e modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, quella dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.

Comunico che a questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Cengarle, il seguente emendamento: al primo comma, primo alinea, dopo le parole: « della media annua retributiva; » aggiungere: « , per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1969; ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato, sempre dal senatore Cengarle, un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, secondo alinea, le parole: « delle pensioni; » con le altre: « e miglioramenti delle pensioni a tale titolo con effetto dal 1° gennaio 1972; »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato poi presentato dal relatore un emendamento tendente ad inserire, al primo comma dell'articolo, sesto alinea, dopo le parole: « dall'articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, », le altre: « e delle successi-

ve modificazioni ed integrazioni, ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Infine comunico che a questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo periodo dell'ultimo comma, le parole: « all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, » con le altre: « all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 che, con le modificazioni testè approvate e con alcune correzioni di coordinamento, risulta così formulato:

Art. 7.

(Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

Al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è estesa, relativamente ai punti sottoindicati, la disciplina della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:

determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al periodo di computo della media annua retributiva, per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1969;

perequazione automatica e miglioramenti delle pensioni a tale titolo con effetto dal 1° gennaio 1972;

pensione di anzianità;

individuazione dei superstiti beneficiari delle pensioni indirette o di reversibilità;

obbligo di rilascio, da parte del datore di lavoro al dirigente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, dell'estratto conto con le mo-

11ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

dalità stabilite dall'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

assegno di pensionamento anticipato a dirigenti che abbiano compiuto l'età di 57 anni se uomini o di 52 se donne a norma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sostituito dall'articolo 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e delle successive modificazioni ed integrazioni, in caso di disoccupazione tecnologica;

prosecuzione volontaria, con riferimento alle condizioni di ammissione all'esercizio del diritto;

maggiorazioni della pensione per carichi familiari;

particolare trattamento per gli iscritti del settore miniere, cave e torbiere con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Sono, altresì, estese all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le disposizioni di cui all'articolo 128, primo comma, del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 177 ed agli articoli 39, 40, 41, 42, 49, 50, primo comma, 51, secondo comma, 58, 59 e 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, intendendosi sostituiti, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, alle norme e modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.

(È approvato).

Art. 8.

(Tabella dei coefficienti di liquidazione delle pensioni)

La tabella A allegata al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, numero 967, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

I coefficienti riportati nella nuova tabella di cui al comma precedente si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle pensioni in essere a tale data a condizione che i rispettivi titolari abbiano risolto il rapporto di lavoro nella qualifica di dirigente.

(È approvato).

Art. 9.

(Disposizioni finali)

È abrogato l'articolo 7, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge.

Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

(Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella A, di cui do lettura:

TABELLA A

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'età d'inizio del pensionamento

Età d'inizio del pensionamento	Coefficienti	
	Maschi	Femmine
55 ed età inferiori		0,900
56		0,920
57		0,940
58		0,960
59		0,980
60 ed età inferiori	0,900	1,000
61	0,920	1,037
62	0,940	1,078
63	0,960	1,122
64	0,980	1,172
65	1,000	1,225
66	1,047	1,283
67	1,095	1,342
68	1,144	1,401
69	1,195	1,464
70	1,249	1,539
71	1,308	1,602
72	1,371	1,680
73	1,440	1,764
74	1,516	1,857
75	1,600	1,960
76	1,693	2,075
77	1,799	2,205
78	1,920	2,353
79	2,057	2,520
80	2,210	2,708
81	2,368	2,901
82	2,535	3,106
83	2,706	3,315
84	2,880	3,529
85	3,055	3,743

Per l'applicazione dei coefficienti si determina l'età dell'iscritto al giorno di decorrenza della pensione, tralasciando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero le frazioni pari o superiori a sei mesi.

Comunico che alla Tabella A il senatore Cengarle ha presentato un emendamento tendente a sostituire la Tabella A con la seguente:

TABELLA A

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'età d'inizio del pensionamento

Età d'inizio del pensionamento	Coefficienti	
	Maschi	Femmine
55 ed età inferiori		0,950
56		0,960
57		0,970
58		0,980
59		0,990
60 ed età inferiori	0,950	1,000
61	0,960	1,037
62	0,970	1,078
63	0,980	1,122
64	0,990	1,172
65	1,000	1,225
66	1,047	1,283
67	1,095	1,342
68	1,144	1,401
69	1,195	1,464
70	1,249	1,539
71	1,308	1,602
72	1,371	1,680
73	1,440	1,764
74	1,516	1,857
75	1,600	1,960
76	1,693	2,075
77	1,799	2,205
78	1,920	2,353
79	2,057	2,520
80	2,210	2,708
81	2,368	2,901
82	2,535	3,106
83	2,706	3,315
84	2,880	3,529
85	3,055	3,743

Per l'applicazione dei coefficienti si determina l'età dell'iscritto al giorno di decorrenza della pensione, tralasciando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero le frazioni pari o superiori a sei mesi.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

G A R O L I . Una breve dichiarazione di voto per annunciare l'astensione del Gruppo comunista sull'intero disegno di legge per le ragioni già ampiamente illustrate dai senatori Giovannetti e Vignolo, cioè perchè non si può continuare con le spinte corporative, con provvedimenti parziali, con la « politica del carciofo », e per il fatto che la maggioranza si è opposta ad un rinvio della discussione, che ci avrebbe consentito di inoltrarci un po' di più nel ginepraio delle Casse speciali e integrative. L'astensione vuol inoltre e soprattutto sottolineare l'esigenza impellente che il Governo rispetti l'impegno di riferire al Parlamento, e alla nostra Commissione in particolare, entro novembre, su ciò che intende fare in merito alla riforma del sistema pensionistico e per la creazione di un regime di sicurezza sociale. In questo quadro il Governo dovrà possibilmente riferire anche sulla reale situazione delle Casse speciali ed integrative, come richiesto nell'ordine del giorno, anche se il sottosegretario Del Nero ha fatto capire di non poter assumere impegni precisi in proposito senza il consenso del Ministro.

Quindi la nostra astensione ha questo significato di attesa, nella speranza che essa non vada delusa, tanto più che si tratta di attesa non soltanto nostra bensì dell'intero Paese.

A Z I M O N T I . Il Gruppo della democrazia cristiana, dopo aver responsabilmente sottolineata l'esigenza, da tutti fatta presente, di un ordinamento più corretto del sistema pensionistico e aver rilevato la necessità di una armonizzazione dei fondi integrativi, secondo quanto richiesto nell'ordine del giorno che abbiamo avuto il piacere di veder accettato dal Governo, dichiara di votare a favore del disegno di legge. E lo fa per una ragione di coerenza, in quanto, dopo che si è consacrato in provvedimento legislativo il sistema pensionistico obbligatorio, passato da una base contributiva a quella retributiva, appariva quanto mai logico ed opportuno adeguare a tale base anche il sistema liquidatorio delle pensioni dei dirigenti di aziende industriali.

Quindi, pur mantenendo ferme le preoccupazioni espresse e nella fiducia che il Governo, come lo stesso onorevole sottosegretario ha annunciato, verrà quanto prima, non appena, cioè, si saranno conclusi i contatti in corso con le organizzazioni sindacali, ad annunciare gli indirizzi e gli impegni che ne saranno scaturiti, il Gruppo della democrazia cristiana ribadisce il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione.

R O B B A . Il Gruppo liberale, richiamandosi alle dichiarazioni già fatte, si associa a quanto ha sostenuto testè il senatore Azimonti e annuncia il suo voto favorevole al provvedimento.

B O N A Z Z I . Desidero essere coerente con l'atteggiamento assunto recentemente in Assemblea a nome del mio Gruppo, in occasione della discussione di un disegno di legge di interpretazione autentica di uno dei tanti provvedimenti varati nel campo delle pensioni. In quella circostanza mi permisi ancora una volta — e temo che, purtroppo, non sarà nemmeno l'ultima — di richiamare il Governo all'esigenza — se non vogliamo continuare a creare sperequazioni, ragioni di protesta, contraddizioni all'infinito — di incominciare a programmare, a pianificare, a mettere un po' d'ordine nella materia che riguarda le pensioni. Non si può continuare ad andare avanti nel nostro Paese con provvedimenti che riguardano di volta in volta cassa per cassa, ente per ente, amministrazione per amministrazione, categoria per categoria, perchè così facendo si continua a provocare contraddizioni, sperequazioni e a dare ragione ai molti cittadini, ai molti lavoratori, alle tante categorie che giustamente protestano.

Anche il disegno di legge in esame s'inquadra in questa linea, cioè conferma che il Governo continua sulla strada seguita per tutti questi anni, secondo, vorrei dire, una tradizione. Ed è per questo motivo che dichiaro di astenermi.

P R E S I D E N T E . Prima di votare il disegno di legge nel suo complesso, dobbiamo deliberare sull'ordine del giorno che i

11^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 ottobre 1972)

senatori Giovannetti e Azimonti hanno concordato nel testo seguente:

« La 11^a Commissione del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 367, concernente norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, pur riconoscendo il carattere autonomo dell'INPDAI, non può non esprimere preoccupazione sulla disarticolazione del sistema previdenziale, in modo particolare nel settore dei fondi speciali ed integrativi.

Ciò premesso, la Commissione impegna il Governo a non ritardare la revisione del sistema pensionistico generale, nonché la necessaria armonizzazione dei fondi integrativi nel quadro del processo di riforma del sistema pensionistico.

Invita pertanto il Governo a riferire al più presto sulle iniziative in corso e ciò in relazione all'impegno assunto in occasione del dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge n. 267 ».

Il rappresentante del Governo ed il relatore si sono pronunciati favorevolmente. Pongo quindi ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale Dott. BRUNO ZAMBIANCHI